



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ANDREA   | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PETRONE    | ANIELLO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | SCARABELLI | CRISTIANA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.  
spedito il

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

05/02/2018 ore 15:00

N°

1492/18

PRONUNCIATA IL:

5/2/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

6/4/18

Il Segretario

*Guoldiver*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra \_\_\_\_\_ impugna l'avviso di liquidazione N. \_\_\_\_\_ notificatole, in qualità di parte attrice, dall'Ufficio di \_\_\_\_\_ per la tassazione della sentenza n. \_\_\_\_\_ emessa dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Con detta sentenza la contribuente veniva ammessa allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della \_\_\_\_\_ per la somma di € 152.000,00 in via chirografaria oltre interessi legali per l'importo di euro 3.681,87.

Sulla citata sentenza l'Ufficio liquidava l'imposta applicando l'aliquota dell' 1 % sulla somma complessiva ammessa al passivo, ai sensi dell'art.8 lett. C) della Tariffa I del D.P.R. 131/86 in particolare "*negli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale*" e l'aliquota del 3% sugli interessi legali riconosciuti ai sensi dell'art. 8 lett. B) della Tariffa I del D.P.R. 131/86.

La ricorrente richiede l'annullamento dell'atto e a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:

1. illegittimità dell'atto impositivo per mancanza di motivazione;
2. insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'imposta: in particolare secondo controparte l'ammissione allo stato passivo non rientra tra i provvedimenti giurisdizionali soggetti al pagamento dell'imposta di registro, trattandosi di mero atto interno alla procedura.

Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Ufficio Tributario, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e concludeva chiedendo la condanna alle spese di parte ricorrente.

La Commissione osserva che il ricorso è privo di qualsiasi fondamento.

L'eccepito vizio motivazionale è una doglianza di stile, pretestuosa e del tutto infondata alla luce delle norme che regolano la materia, ma soprattutto dell'operato dell'Ufficio nel caso di specie, tant'è che la ricorrente ha esplicitato compiutamente le proprie ragioni.

In merito alla seconda eccezione la Commissione rileva che nel caso di specie è legittimo la applicazione dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione sottopone a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra l'altro: i provvedimenti indicati alla lettera *b*), recanti "condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura"; da quelli di cui alla lettera *c*), «contenenti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale». La nota 2 apposta in calce all'art. 8, in esame, dispone, poi, che gli atti di cui al comma 1, lettera *b*), "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il



pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico".

La sentenza, di opposizione allo stato passivo, soggetta a registrazione, rientra nella previsione della lettera c), sopra menzionata, in quanto costituisce una pronuncia, emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione, che contiene l'accertamento nei confronti della procedura concorsuale dell'esistenza e dell'efficacia del credito e che consente, per effetto della partecipazione della contribuente al concorso, il diritto ad attenerne la soddisfazione in sede di riparto. Tali caratteristiche segnano la differenza tra tale sentenza rispetto agli atti giudiziari indicati nell'art. 8, lettera b), della tariffa, i quali, contenendo una statuizione di condanna, sono suscettibili di esecuzione forzata, preclusa, invece, nella procedura concorsuale ex art. 51 della legge fallimentare (cfr. Corte di Cassazione n. 1849 del 2000; n. 19359 del 2005; n. 7772 del 2008; n. 14816 del 2011).

In definitiva, la sentenza che - a seguito di opposizione - ammette al passivo del fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell'uno per cento prevista dall'art. 8, lettera c), della tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti dell'autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (non così, invece, per la sentenza che si limiti a riconoscere la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare e ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, in quanto in tal caso essa incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito: Corte di Cassazione n. 14146 del 2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza..

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di giudizio, liquidate in € 300,00

Milano, 05/02/2018

Il Giudice estensore

Il Presidente

